

b) Elaborazione di metodologie, schemi, linee tecniche, sistemi di immissione dati, sui quali orientare una campagna regionale di audit energetici del patrimonio edilizio pubblico, con particolare riferimento agli edifici strategici e rilevanti, tenuto anche conto della banca dati esistente in materia di sismica nonché delle linee di cui alla Direttiva 2010/31/UE e di quelle che verranno definite nella “Strategia nazionale per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici” e nel “Programma Next Generation Europe” nell’ambito del Recovery Fund; l’Agenzia è in tal senso autorizzata a sottoscrivere con il GSE ed ENEA, assieme alla Regione Toscana o singolarmente, ai sensi della DGR n.3 del 15-10-2018, Accordi, Intese, Protocolli o diversi atti di assunzione di impegni;

2. di stabilire che A.R.R.R. S.p.A. presenti alla Giunta Regionale la proposta di Piano Annuale con proiezione triennale e il bilancio previsionale economico 2021 con proiezione triennale 2021-2023, entro 30 gg. dall’approvazione del presente atto;

3. di stabilire che la società evidenzi nel piano di attività le misure di trasparenza ed integrità che la società medesima dovrà adottare in analogia a quanto previsto dalla Delibera n.301 del 11-03-2019 ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 per gli Uffici della Giunta regionale”;

4. di stabilire, per quanto riguarda la gestione societaria, che ARRR Spa assicuri nel Piano di attività 2021 il rispetto degli indirizzi di cui alla DGR n. 98/2019 e del DEFR;

5. di dare atto che dalla presente integrazione degli indirizzi ad ARRR per l’anno 2021 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alle risorse già assegnate con la DGR n. 1322 del 26/10/2020;

6. di prevedere in ogni modo che l’impegno delle risorse a favore di ARRR Spa sarà determinato, nel rispetto di cui al punto 5, sulla base del bilancio preventivo presentato da ARRR Spa in allegato al Piano delle Attività;

7. di prevedere un possibile aggiornamento della presente Deliberazione di Giunta Regionale, con eventuale ri-determinazione delle risorse previste con l’atto di cui ai punti 5 e 6, laddove nel corso del 2021 si proceda ad una modifica sostanziale del Piano Annuale dell’Agenzia, a seguito di eventuali aggiornamenti dello stesso resisi necessari per l’emergenza sanitaria COVID-19 o per altri indirizzi e richieste da parte del socio Regione Toscana;

7. di definire le seguenti modalità di liquidazione delle

risorse: trasmissione da parte della Società di relazione comprovante l’attività svolta nel periodo di riferimento ed emissione contestuale di fattura secondo il dettaglio sotto riportato: 30 aprile 2021 (prime 4 mensilità); 30 giugno 2021 (ulteriori 2 mensilità); 30 settembre 2021 (ulteriori 3 mensilità); 30 novembre 2021 (ulteriori 2 mensilità); 31 dicembre 2021 (saldo);

8. di dare atto che l’impegno delle risorse finanziarie coinvolte è comunque subordinato, oltre che ai principi di cui al punto 6, anche al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Direttore
Edo Bernini

DELIBERAZIONE 8 marzo 2021, n. 201

Piano Integrato per l’Occupazione. Soluzioni di semplificazione per accesso e la continuità dei programmi di ricerca intensiva, tenuto conto delle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Estensione al 30 aprile 2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii;

Visto il D.lgs. 14/09/2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio regionale il 15 marzo 2017 con risoluzione 47 che nel Progetto regionale 11 “Politiche per il diritto e la dignità del lavoro” tra le tipologie di intervento “Occupazione e sostenibile e di qualità, competenze, mobilità, inserimento/ reinserimento lavorativo e permanenza al lavoro” prevede la

prosecuzione della sperimentazione Toscana dell'assegno di ricollocazione;

Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 30 luglio 2020 "Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2021", la Nota di aggiornamento al DEFR 2021 con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 78 del 22 dicembre 2020 con riferimento al Progetto regionale n. 11 "Politiche per il diritto e la dignità del lavoro" e la proposta di Deliberazione al Consiglio Regionale n. 2 del 11 gennaio 2021 "Integrazione alla nota di aggiornamento al DEFR 2021";

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n.1539 del 9.12.2019 avente ad oggetto "Modifiche alla Delibera GR n. 1156 del 16/09/2019 Piano Integrato per l'Occupazione. Fase 2. Sperimentazione regionale dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione. Estensione platea dei beneficiari della misura" e in particolare il paragrafo 5.3 dell'allegato A, il quale prevede una durata ordinaria di sei mesi dei percorsi di ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI);

Visto il decreto dirigenziale n. 21386 del 19/12/2019 che, recependo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1539 del 9.12.2019, ha di conseguenza modificato l'Avviso Pubblico per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione - FASE 2" e la Convenzione quadro per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Impiego nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione - FASE 2";

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, come convertito dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM 17 maggio 2020, mediante il quale sono state adottate disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il DPCM del 11/06/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM 17/05/2020, sono efficaci fino al 14 luglio 2020;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, che proroga sino al 15/10/2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con il quale è stata disposta la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, delle disposizioni dei decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020 e delle disposizioni del D.P.C.M. 14 luglio 2020;

Visto il DPCM 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33", le cui disposizioni, in sostituzione di quelle del DPCM del 14/07/2020, sono efficaci fino al 7 settembre 2020;

Visto il DPCM 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33", con il quale, tra l'altro, le misure di cui al DPCM del 7 agosto 2020 sono prorogate sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che proroga sino

al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, proroga non oltre il 15 ottobre 2020 le misure previste nel DPCM del 7 settembre 2020, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2020, n. 159;

Visto il DPCM 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»", e i relativi allegati;

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 3 dicembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021, che proroga sino al 30/04/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Ministri del 14 gennaio 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Viste:

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 23 ottobre 2020, recante ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020", al cui Allegato 1 sono indicate le "Linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare in materia di formazione professionale, formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro e attività corsistica", che ricomprendono anche "percorsi di formazione e attività di orientamento per gli inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 28 ottobre 2020, recante ad oggetto:

"Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni in merito alla scuola e alla Formazione professionale";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 116 del 28 novembre 2020, recante ad oggetto: "Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l'attività corsistica e gli esercizi di toiletatura degli animali";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 117 del 05 dicembre 2020, recante ad oggetto: "Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione";

- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 121 del 24 dicembre 2020, recante ad oggetto: "Disposizione per gli spostamenti, i centri culturali, sociali e ricreativi, i percorsi di formazione e l'attività corsistica;

Considerato che gli interventi per l'occupazione previsti dal PIO permettono di rendere disponibili alle

persone iscritte allo stato di disoccupazione e in CIGS per cessazione di attività un programma con le prestazioni e le misure adeguate al proprio percorso con l'obiettivo finale dell'occupazione, a fronte della sottoscrizione di un Patto di Servizio Personalizzato presso il Centro per l'Impiego;

Dato atto che le misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19 limitano in parte la possibilità delle persone di accedere ai Servizi per il lavoro per essere presi in carico e orientati nell'individuazione delle misure più efficaci, in funzione delle proprie condizioni e attese;

Vista la DGR n. 805 del 29/06/2020, con la quale è stata data continuità dell'offerta di interventi previsti dal PIO al fine di garantire ai destinatari della misura di accedere alle opportunità per essere accompagnate nell'inserimento o reinserimento nel lavoro e, in particolare:

1. sono stati prorogati di tre mesi i percorsi di ricerca intensiva della nuova occupazione (PRI) di cui alla Delibera GR n. 1156 del 16/09/2019 Piano Integrato per l'Occupazione. Fase 2. Sperimentazione regionale dell'Assegno per l'assistenza alla ricollocazione e dell'Incentivo all'Occupazione. Estensione platea dei beneficiari della misura" e in particolare il paragrafo 5.3 dell'allegato A, il quale prevede una durata ordinaria di sei mesi dei percorsi di ricerca intensiva alla ricollocazione (PRI), attivi al 23 febbraio 2020 e sottoscritti successivamente a tale data fino alla data Delibera;

2. è stato previsto il ricorso a procedure atte a semplificare il più possibile le modalità di accesso alle opportunità del PIO e, in particolare, sono state adottate fino al 30 settembre 2020 e fino a nuove disposizioni, le procedure indicate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della DGR n. 805 del 29/06/2020;

Vista la DGR n. 1300 del 18/09/2020 con la quale è stata estesa fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per l'Occupazione-Fase2, a procedure atte a semplificare il più possibile le modalità di accesso alle opportunità del Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative indicate nell'Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;

Considerato che, dato il permanere delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si ritiene opportuno estendere fino al 30 aprile 2021 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per l'Occupazione- Fase 2, a procedure atte a semplificare il più possibile le modalità di accesso alle opportunità del Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative indicate nell'Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;

Dato atto che la realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento non comporta ricadute sul Bilancio regionale, in quanto al pagamento degli stessi provvede direttamente ANPAL mediante le risorse statali residue del Fondo per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e che ANPAL effettua i pagamenti mediante il Fondo di Rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993, in anticipazione delle risorse del Fondo per l'occupazione e la formazione;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione, espresso nella seduta del 11.02.2021;

A voti unanimi

DELIBERA

1. per le motivazioni analiticamente descritte in narrativa, di estendere fino al 30 aprile 2021 la possibilità di ricorrere da parte dei soggetti attuatori delle misure previste dal Piano Integrato per l'Occupazione-Fase 2, a procedure atte a semplificare il più possibile le modalità di accesso alle opportunità del Piano e, in particolare, di utilizzare le modalità operative indicate nell'Allegato 1 alla DGR n. 805 del 29/06/2020;

2. di dare atto che realizzazione degli interventi di cui al presente provvedimento non comporta ricadute sul Bilancio regionale, in quanto al pagamento delle stesse provvede direttamente ANPAL mediante le risorse statali residue del Fondo per l'occupazione e la formazione, di cui all'art. 44, comma 6-bis del D.lgs. 148/2015 e che ANPAL effettua i pagamenti mediante il Fondo di Rotazione di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 148/1993, in anticipazione delle risorse del Fondo per l'occupazione e la formazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T., ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

Il Segretario della Giunta

Il Direttore
Francesca Giovani

DELIBERAZIONE 8 marzo 2021, n. 202

POR FSE 2014 - 2020 - Asse C - approvazione degli elementi essenziali per l'emanazione dell'avviso pubblico "COVID-19 - sviluppo di competenze digitali nei Poli Tecnico Professionali per Didattica Digitale Integrata e Laboratori formativi territoriali aperti".